

Costituzione degli Stati Uniti d'America

17 settembre 1787

PREAMBOLO

Noi, il popolo degli Stati Uniti, al fine di perfezionare la nostra Unione, garantire la giustizia, assicurare la tranquillità all'interno, provvedere alla difesa comune, promuovere il benessere generale, salvaguardare per noi e per i nostri posteri il bene della libertà, poniamo in essere questa Costituzione quale ordinamento per gli Stati Uniti d'America.

ARTICOLO I

Sezione I

Tutte le competenze legislative qui previste saranno conferite a un Congresso degli Stati Uniti, composto da un Senato e da una Camera dei rappresentanti.

Sezione II

1. La Camera dei rappresentanti sarà composta da membri eletti ogni due anni dal popolo dei vari Stati e in ciascuno di essi gli elettori dovranno avere i requisiti richiesti per l'elettorato attivo del ramo più numeroso dell'organo legislativo di quello Stato.

2. Non potrà essere rappresentante chi non abbia raggiunto l'età di venticinque anni, non sia da sette cittadino degli Stati Uniti e non risieda, al momento dell'elezione, nello Stato in cui venga eletto.

3. I rappresentanti saranno ripartiti - valido il principio anche per le imposte dirette - fra i diversi Stati che facciano parte dell'Unione in rapporto al numero rispettivo degli abitanti, da computarsi aggiungendo al totale delle persone libere - comprese quelle vincolate da un contratto a termine, ed esclusi gli indiani non soggetti a imposte - tre quinti del resto della popolazione. Il censimento dovrà essere fatto entro tre anni dalla prima riunione del Congresso degli Stati Uniti e, successivamente, ogni dieci anni, secondo modalità da stabilire con legge. Il numero dei rappresentanti non dovrà essere superiore a uno per ogni trentamila abitanti, ma ogni Stato avrà almeno un rappresentante; e, fino a che non sarà effettuato il censimento, lo Stato del New Hampshire avrà il diritto di eleggere tre rappresentanti, otto il Massachusetts, uno il Rhode Island con Providence Plantations, cinque il Connecticut, sei lo Stato di New York, quattro il New Jersey, otto la Pennsylvania, uno il Delaware, sei il Maryland, dieci la Virginia, cinque la North Carolina, cinque la South Carolina, tre la Georgia [...]

Sezione III

1. Il Senato degli Stati Uniti sarà composto da due senatori per ogni Stato, eletti - con mandato di sei anni - dal legislativo statale e ogni senatore disporrà di un solo voto.

3. Non potrà essere senatore chi non abbia compiuto l'età di trenta anni, non sia da nove anni cittadino degli Stati Uniti e non risieda, al momento dell'elezione, nello Stato in cui venga eletto.

6. Il Senato sarà il solo ad avere il potere di giudicare in ordine a tutti gli atti d'accusa nei confronti dei soggetti di cui all'Articolo II, Sezione IV. Ove si riunisca per tale scopo, i suoi membri saranno vincolati da giuramento o dichiarazione solenne. Ove si debba giudicare il Presidente degli Stati Uniti, presiederà il Presidente della Corte Suprema e nessuno potrà essere dichiarato colpevole se non a maggioranza di due terzi dei membri presenti.

Sezione VII

2. Qualsiasi progetto di legge, che abbia ottenuto l'approvazione della Camera dei rappresentanti e del Senato, dovrà essere sottoposto, prima che diventi legge, al Presidente degli Stati Uniti; qualora egli lo approvi, lo firmerà; in caso contrario, lo rinverrà, con le sue obiezioni, alla Camera da cui è stato proposto, e questa inserirà

integralmente a verbale tali obiezioni e procederà a esaminarlo di nuovo. Qualora, dopo questo riesame, due terzi dei membri della Camera suddetta si dichiarino a favore del progetto di legge, questo sarà rinviato, insieme con le obiezioni del Presidente, all'altra Camera, da cui verrà riesaminato in maniera analoga; e se anche qui sarà approvato con una maggioranza di due terzi, acquisterà forza vincolante. In tutti i casi di cui sopra il voto in entrambe le Camere sarà palese, e i nomi dei votanti favorevoli e contrari saranno riportati nei verbali delle rispettive Camere. Se, entro dieci giorni (escluse le domeniche) dal momento in cui gli sarà stato presentato, il Presidente non rinverrà un progetto di legge, questo diverrà legge, come se egli lo avesse firmato, a meno che il Congresso, aggiornandosi, non renda impossibile che il progetto stesso gli sia rinviato; nel qual caso il progetto non si tramuterà in legge.

ARTICOLO II

Sezione I

1. Il potere esecutivo sarà conferito a un Presidente degli Stati Uniti d'America. Egli rimarrà in carica per un periodo di quattro anni e la sua elezione - insieme a quella del Vicepresidente prescelto per lo stesso periodo - avrà luogo secondo le modalità seguenti:

7. A epoche fisse il Presidente riceverà, per i suoi servizi, un'indennità che non potrà essere aumentata né diminuita durante il periodo per il quale egli è stato eletto; e non percepirà, in tale periodo alcun altro emolumento dagli Stati Uniti o da uno qualsiasi degli Stati.

8. Prima di entrare in carica, il Presidente dovrà fare il seguente giuramento o dichiarazione solenne: «Giuro (o dichiaro) solennemente che adempirò con lealtà ai doveri di Presidente degli Stati Uniti e col massimo dell'impegno preserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti».

Sezione IV

Il Presidente, il Vicepresidente e tutti i titolari di cariche pubbliche negli Stati Uniti saranno destituiti dal loro ufficio qualora, in seguito ad accusa mossa dalla Camera, risultino colpevoli di tradimento, di corruzione o di altri gravi reati.

ARTICOLO III

Sezione I

Il potere giudiziario degli Stati Uniti sarà conferito a una Corte Suprema e a quelle corti di grado inferiore che il Congresso potrà di quando in quando istituire e organizzare. I giudici sia della Corte Suprema che delle corti di grado inferiore conserveranno la loro carica finché terranno buona condotta, e, ad epoche fisse, riceveranno per i loro servizi un'indennità, che non potrà essere ridotta finché essi rimarranno in carica.

ARTICOLO V

Il Congresso, ogni volta che i due terzi delle Camere lo riterranno necessario, proporrà Emendamenti a questa Costituzione, oppure, su richiesta degli organi legislativi dei due terzi degli Stati, convocherà un'assemblea apposita per proporre Emendamenti. In entrambi i casi, gli Emendamenti saranno validi a tutti gli effetti, come parte di questa Carta costituzionale, se ratificati dagli organi legislativi di tre quarti degli Stati, o da apposite assemblee in tre quarti dei medesimi, - ché l'una o l'altra modalità di ratifica potrà essere prescritta dal Congresso - fermo restando che gli Emendamenti, apportati prima dell'anno 1808, non potranno modificare in alcun modo il primo e quarto comma della Sezione IX dell'Articolo I, e fermo restando che nessuno Stato, senza il suo proprio consenso, verrà privato del diritto ad avere un numero di senatori pari a quello degli altri Stati.

I EMENDAMENTO

Il Congresso non potrà porre in essere leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione o per proibirne il libero culto, o per limitare la libertà di parola o di stampa o il diritto dei cittadini di riunirsi in forma pacifica e d'inoltrare petizioni al governo per la riparazione di ingiustizie.

II EMENDAMENTO

Essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero una ben organizzata milizia, non si potrà violare il diritto dei cittadini di possedere e portare armi.

IV EMENDAMENTO

Non potrà essere violato il diritto dei cittadini di godere della sicurezza personale, della loro casa, delle loro carte e dei loro beni, di fronte a perquisizioni e sequestri ingiustificati; e non si rilasceranno mandati di perquisizione se non su fondati motivi sostenuti da giuramento o da dichiarazione solenne e con descrizione precisa del luogo da perquisire e delle persone da arrestare o delle cose da sequestrare.

V EMENDAMENTO

Nessuno sarà tenuto a rispondere di reato, che comporti la pena capitale, o che sia comunque grave, se non per denuncia o accusa fatta da una grande giuria, a meno che il caso riguardi membri delle forze di terra o di mare, o della milizia, in servizio effettivo, in tempo di guerra o di pericolo pubblico; e nessuno potrà essere sottoposto due volte, per un medesimo reato, a un procedimento che comprometta la sua vita o la sua integrità fisica; né potrà essere obbligato, in qualsiasi causa penale, a deporre contro se medesimo, né potrà essere privato della vita, della libertà o dei beni, senza un giusto processo; e nessuna proprietà privata potrà essere destinata a uso pubblico, senza equo indennizzo.

VI EMENDAMENTO

In ogni procedimento penale, l'accusato avrà diritto a un sollecito e pubblico processo da parte di una giuria imparziale dello Stato e del distretto in cui il reato è stato commesso e la cui competenza giurisdizionale sarà preventivamente stabilita con legge; e avrà diritto a essere informato della natura e del motivo dell'accusa, a essere messo a confronto con i testimoni a carico, a ottenere di far comparire i testimoni a suo favore, e a farsi assistere da un avvocato per la sua difesa.

VIII EMENDAMENTO

Non si dovranno esigere cauzioni eccessivamente onerose, né imporre ammende altrettanto onerose, né infliggere pene crudeli e inconsuete.

X EMENDAMENTO

I poteri non demandati dalla Costituzione agli Stati Uniti, o da essa non vietati agli Stati, sono riservati ai rispettivi Stati, o al popolo.